

Pubblicato in data 24 luglio 2019

**ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2019**

DIREZIONE II

**12.1) REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA" IN MATERIA DI SPIN OFF**

.....OMISSIS.....

ESPRIME

Parere favorevole sul "Regolamento dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in materia di spin off nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SPIN-OFF

Sommario

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - FORMA GIURIDICA ED OGGETTO DEGLI *SPIN-OFF*

ARTICOLO 4 - PROPONENTI, SOCI E PARTECIPANTI

ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI AGLI SPIN-OFF

ARTICOLO 6 - INCOMPATIBILITÀ, DIVIETO DI CONCORRENZA E CONFLITTO DI INTERESSI

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AGLI SPIN-OFF

ARTICOLO 8 - MENTORING

ARTICOLO 9 - COMITATO

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI SPIN-OFF

ARTICOLO 11 - CONVENZIONE REGOLANTE RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E SPIN-OFF

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI

ARTICOLO 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ARTICOLO 14 - CONSERVAZIONE E PERDITA DELLO STATUS DI SPIN-OFF

ARTICOLO 15 - ALBO DEGLI SPIN-OFF

ARTICOLO 16 - VIGILANZA ED OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 17 - START-UP INNOVATIVE E DI RICERCA

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 19 - NORME FINALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

- 1.1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in conformità ai principi del proprio Statuto, contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica ed alla preparazione dei giovani alla ricerca applicata ed all'innovazione tecnologica e manageriale, sostiene ed incoraggia la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all'interno delle proprie strutture ed organizza attività dirette a favorire i rapporti tra l'Università ed il mondo del lavoro.
- 1.2. In particolare in conformità agli obiettivi di terza missione l'Università promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca anche in ottica di servizio al territorio.
- 1.3. Per l'attuazione delle finalità indicate nel precedente capoverso, l'Università può avvalersi di strumenti imprenditoriali, anche partecipati dall'Ateneo, per favorire lo sviluppo e l'Innovazione e mettere in relazione scienza, società e territorio.
- 1.4. L'Università favorisce e promuove, altresì attraverso La partecipazione a competizioni nazionali, regionali e/o internazionali, la nascita di imprese aventi come finalità l'utilizzazione, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni, know-how e ritrovati derivanti dalla ricerca incentivando la costituzione di soggetti di diritto privato, sotto forma di Spin-off universitari e/o start up, volti allo sviluppo di nuovi modelli di business, prodotti e servizi.
- 1.5. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di costituzione e riconoscimento di Spin-off universitari, e/o start up, le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dell'Università e/o di dipendenti e studenti dell'Ateneo ed i rapporti degli Spin-off/start up con l'Università.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini del presente Regolamento, le seguenti espressioni assumono il significato di seguito indicato:
 - a) **Comitato Spin-off:** la Commissione istituita dal Rettore ai sensi del successivo art. 8 con funzioni e compiti tecnico-consultivi;
 - b) **Dipendenti:** i lavoratori subordinati dell'Università appartenenti ai ruoli dei professori di prima fascia e di seconda fascia, dei ricercatori universitari e del personale tecnico-amministrativo;
 - c) **Proponenti:** i soggetti di cui all'art. 4 che formulano ai competenti organi dell'Università la proposta di costituzione di uno *Spin-off*;

- d) **Spin-off**: soggetto di diritto privato costituito nelle forme ammesse su iniziativa dell'Università o dei suoi Dipendenti, nel rispetto della vigente normativa di legge che prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei suoi Dipendenti, avente come scopo il trasferimento tecnologico, lo sfruttamento delle attività di ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
- e) **Spin-off partecipato**: soggetto di diritto privato avente natura di Spin-off al quale partecipi, direttamente o indirettamente, l'Università in qualità di socio;
- f) **Spin-off non partecipato**: soggetto di diritto privato avente natura di Spin-off costituito e partecipato da Dipendenti, di cui l'Università non detenga quote di capitale e, comunque, non sia socio;
- g) **Spin-in**: imprenditori che propongono una iniziativa innovativa per la quale risulta importante il supporto dell'Ateneo in termini di ricerca necessaria allo sviluppo della metodologia e/o della tecnologia;
- h) **"Mentoring service"**: è un servizio di valutazione e di orientamento per lo sviluppo di attività di ricerca che generano nuovi prodotti e servizi. Può costituire un supporto ai neo imprenditori/inventori generando anche relazioni bi-direzionali tra il mentore e il neo-imprenditore o futuro tale.
- i) **Start-up di innovazione e di ricerca**: soggetto di diritto privato costituito da studenti dell'Università, rispondente ai requisiti di cui al successivo art. 16.
- j) **Studenti**: gli studenti dell'Università ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, nonché i laureati che abbiano conseguito un titolo accademico da non oltre 24 mesi.
- k) **Università**: l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

ARTICOLO 3 - FORMA GIURIDICA ED OGGETTO DEGLI SPIN-OFF

- 3.1.** Gli Spin-off sono costituiti in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, società cooperative e società europea.
- 3.2.** L'oggetto sociale deve consistere in via principale, anche se non esclusiva, nella programmazione, nello sviluppo, nella produzione e/o nella immissione in commercio di prodotti e servizi innovativi originati dalle attività di ricerca

svolte e dalle competenze acquisite da Dipendenti, collaboratori e studenti dell'Università.

- 3.3.** La qualifica di Spin-off è comunque riservata ai soggetti di diritto privato la cui costituzione sia stata autorizzata dall'Università in ossequio a quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - PROPONENTI, SOCI E PARTECIPANTI

- 4.1.** La costituzione di Spin-off può essere proposta da uno o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie anche in concomitanza con altri:
- a) professori e ricercatori dell'Università;
 - b) dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo;
 - c) imprenditori portatori di un progetto e/o iniziativa innovativa che abbiano collegamenti con la ricerca universitaria.
- 4.2.** Oltre ai proponenti possono partecipare allo Spin-off e comunque divenirne soci, sempreché ciascuno di essi apporti al progetto il proprio impegno di lavoro assumendo, eventualmente, la qualità di socio:
- a) ricercatori a tempo determinato, dottorandi di ricerca e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, titolari di borse di studio *post lauream*, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
 - b) allievi dei corsi di specializzazione, di dottorato e di perfezionamento scientifico e di alta formazione (master);
 - c) dottori di ricerca e studenti laureati che abbiano conseguito il titolo presso l'Università da meno di due anni;
 - d) altri collaboratori che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con l'Università, abbiano svolto per almeno due anni attività di ricerca collegata con l'oggetto dello Spin-off;
 - e) studenti attivi dell'Università;
- 4.3.** I proponenti devono impegnarsi irrevocabilmente ad assumere la qualità di socio dello Spin-off e/o ad apportare al progetto il proprio contributo di lavoro, individuale o in concorso con altri partecipanti per un periodo minimo non inferiore a tre anni a decorrere dalla costituzione dell'ente.
- 4.4.** Possono essere soci dello Spin-off:
- a) investitori istituzionali, con le limitazioni previste dalle disposizioni normative vigenti;
 - b) altre persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, pubbliche o private.

- 4.5.** I proponenti in fase di costituzione possono usufruire dell'opportunità di partecipare ai servizi di affiancamento avviati dall'Università e dal mentoring service.

ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI AGLI SPIN-OFF

- 5.1.** I Dipendenti, i dottorandi di ricerca ed i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e di borse di studio universitarie possono assumere la qualità di socio di Spin-off.
- 5.2.** I Dipendenti, appartenenti al ruolo dei professori e dei ricercatori, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello Spin-off e possono prestare a favore dello stesso la propria attività in forma retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività sia stata autorizzata dalle competenti strutture in ossequio a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il rilascio delle relative autorizzazioni e non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. E', comunque, vietato ai soggetti anzidetti lo svolgimento di attività in concorrenza con quello dell'Università.
- 5.3.** Qualora la partecipazione alle attività dello Spin-off, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin-off.
- 5.4.** I Dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo non possono assumere la carica di presidente, amministratore unico o amministratore delegato dello Spin-off. Essi possono assumere la carica di componente del consiglio di amministrazione dello Spin-off su designazione dell'Università.
- 5.5.** I Dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo possono svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione delle competenti strutture in ossequio a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il rilascio delle relative autorizzazioni.
- 5.6.** I Dipendenti che partecipino a qualsiasi titolo allo Spin-off sono tenuti a comunicare annualmente, entro e non oltre trenta giorni dalla fine dell'esercizio, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualsiasi titolo ottenuti dallo Spin-off.

- 5.7.** I titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio post laurea e gli allievi di corsi di specializzazione, possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non, purché essa risulti compatibile con i propri obblighi e con la propria normativa di riferimento e previa espressa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento, dal Collegio dei docenti del dottorato o da altro organismo competente, dopo aver sentito il tutor o il referente del progetto.
- 5.8.** L'università provvede alla verifica del rispetto da quanto previsto dal presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off, il quale è comunque tenuto a fornire le informazioni entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ARTICOLO 6 - INCOMPATIBILITÀ, DIVIETO DI CONCORRENZA E CONFLITTO DI INTERESSI

- 6.1.** Ferme le incompatibilità disposte da altre previsioni statutarie e regolamentari dell'Università, i membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione degli Spin-off, di cui non sia socio o proponente.
- 6.2.** E' fatto espresso divieto allo Spin-off ed ai Dipendenti che vi partecipano di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università, nonché in qualsiasi modo lesive del decoro e della dignità dell'Ateneo e del suo personale. Lo statuto dello Spin-off deve prevedere apposita clausola di divieto di concorrenza.
- 6.3.** Fermi i divieti di legge, i Dipendenti che partecipino a qualunque titolo allo Spin-off devono comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off. Sarà facoltà dell'Università adottare le misure più opportune al fine di prevenire o rimuovere la situazione di conflitto di interesse, ivi compresa la revoca delle autorizzazioni già accordate, con obbligo dello Spin-off e dei Dipendenti di uniformarsi a quanto prescritto.

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AGLI SPIN-OFF

- 7.1. Gli Spin-off partecipati possono essere costituiti solo in forma di società a responsabilità limitata o per azioni.
- 7.2. L'eventuale sottoscrizione della quota di partecipazione dell'Università al capitale sociale degli Spin-off partecipati potrà avvenire anche esclusivamente verso conferimenti di beni in natura.
- 7.3. La durata della partecipazione dell'Università agli Spin-off non deve essere superiore a 5 anni. Per eccezionali e comprovate motivazioni gli Organi Accademici potranno deliberare il mantenimento della partecipazione per un ulteriore periodo comunque non superiore a dieci anni;
- 7.4. Lo statuto degli Spin-off partecipati deve prevedere, tra l'altro:
 - a) l'attribuzione dell'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione composto da 3 o da 5 componenti;
 - b) il diritto dell'Università di nominare almeno uno dei componenti dell'organo amministrativo, da costituirsi necessariamente nella forma di consiglio di amministrazione;
 - c) il diritto di prelazione dei soci in caso di trasferimento, a qualunque titolo ed in qualunque forma, delle quote di partecipazione allo Spin-off;
 - d) la subordinazione dell'efficacia del trasferimento, a qualunque titolo ed in qualunque forma, delle quote di partecipazione allo Spin-off al gradimento motivato espresso dell'Università;
 - e) la postergazione dell'Università nella partecipazione alle perdite;
 - f) la previsione di regole di voto volte a subordinare al consenso dell'Università le determinazioni sociali relative alle modificazioni dello statuto ed alle modificazioni del capitale sociale, al trasferimento dell'azienda o di rami di essa (in qualsiasi modo ciò avvenga), emissioni di strumenti finanziarie o titoli di debito, rapporti di collaborazione e/o di *joint venture* con terzi soggetti, la richiesta e l'ottenimento di finanziamenti ed il rilascio di garanzie;
 - g) il diritto di recesso dell'Università in caso di modifica dello statuto e, comunque, del venir meno delle condizioni alle quali è subordinata la possibilità di partecipazione dell'Università allo Spin-off;
 - h) il riparto tra i soci dell'utile distribuibile in misura proporzionale alle relative partecipazioni, con obbligo, in caso di mancata distribuzione dell'utile, di suo reinvestimento in attività e/o strutture di ricerca e simili;

i) ove la società sia costituita in forma di società per azioni, l'esclusione del requisito del possesso di una quota minima del capitale sociale per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, secondo comma, c.c. e l'attribuzione a tutti i soci del diritto di denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 c.c., qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da costoro posseduta.

7.5. L'Università e i soci degli Spin-off partecipati devono sottoscrivere patti parasociali di durata non inferiore a cinque anni i quali prevedano, tra l'altro:

a) l'impegno di tutti i soci a non modificare le clausole statutarie volte a recepire le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo precedente, ovvero, qualora non sia possibile in relazione al tipo sociale adottato, l'obbligo ad osservare le prescrizioni e le condizioni medesime;

b) l'impegno degli altri soci, in ogni caso di aumento e/o reintegrazione del capitale sociale, ad assumersi l'onere dell'esecuzione dei conferimenti anche per l'Università, senza diluizione della quota di partecipazione della medesima;

c) l'impegno degli altri soci a non trasferire, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni la propria partecipazione senza il previo assenso della Università;

d) l'attribuzione all'Università di una opzione di vendita agli altri soci della propria quota di partecipazione al capitale sociale ad un prezzo, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, determinato in applicazione dei criteri di cui agli artt. 2437-*ter* e 2473 c.c.;

e) l'impegno di tutti i soci affinché la remunerazione per le attività prestate a qualsiasi titolo dai soci a favore della società non ecceda quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né costituisca strumento per l'attribuzione ai soci vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio;

f) la trasmissione annuale all'Università, entro e non oltre trenta giorni prima della data di convocazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, di informazioni dettagliate sulle attività svolte e sulle partecipazioni detenute dai Dipendenti dell'Università, nonché le informazioni e le comunicazioni di cui al d. lgs. 165/2001 e s.m.i.

ARTICOLO 8 - MENTORING

“Mentoring service”: è un servizio di valutazione e di orientamento per lo sviluppo di attività di ricerca che creano nuovi prodotti e servizi. Può costituire

un supporto ai neo imprenditori/inventori generando anche relazioni bi-direzionali tra il mentore e il neo-imprenditore o futuro tale. Il Comitato all'Art 9 è incaricato di assegnare i mentori e di monitorarne l'attività, fornendo, se necessario, ulteriore supporto alle iniziative, e i mentori sono scelti tra imprenditori esperti, manager, ex-imprenditori di successo, liberi professionisti.

ARTICOLO 9 - COMITATO

- 9.1.** E' istituito con decreto rettorale il Comitato con funzioni tecnico-consultive, composto dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore Generale e/o Dirigente di terza missione /o Responsabile Divisione, dal Presidente Commissione Brevetti o suo delegato e da almeno due componenti scelti tra imprenditori.
- 9.2.** I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta, anche non consecutiva.
- 9.3.** Il Comitato può essere di volta in volta integrato, su richiesta dei membri fissi, da altri soggetti anche esterni dell'Università, competenti in specifici settori, con ruolo consultivo.
- 9.4.** Il Comitato nomina al suo interno il membro con funzioni di Presidente, mentre alle sue riunioni prende parte di diritto il Responsabile della Divisione terza missione dell'Ateneo od un suo delegato, con funzioni di segreteria. La partecipazione dei componenti al Comitato ai lavori della medesima è a titolo gratuito.
- 9.5.** Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvarrà del supporto funzionale della competente Struttura Organizzativa dell'Università anche attraverso l'ausilio di soggetti partecipati;
- 9.6.** Tutti i componenti del Comitato sono tenuti all'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni ricevute nell'esercizio delle loro funzioni.
- 9.7.** Il Comitato è un organo consultivo al quale sono rimesse le seguenti funzioni:
 - a) scouting interno dei risultati delle ricerche potenzialmente orientate/orientabili;
 - b) individuazione di imprenditori interessati ad avvalersi delle competenze di ricerca presenti in Ateneo per sviluppare nuovi prodotti /servizi in connessione con attività imprenditoriali (Spin in);
 - c) assistenza di business intelligence con particolare riferimento allo sviluppo strategico, all'individuazione del mercato di riferimento, alla scelta di strumenti organizzativi e finanziari per lo sviluppo di impresa e alla definizione di un PB realistico;

- d) istruisce ed esprime parere in merito alla proposta di costituzione di Spin-off ed alla conformità della medesima rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento;
- e) esprime parere in merito alla sostenibilità economica delle attività individuate nelle proposte di costituzione di Spin-off ed all'adeguatezza del capitale sociale e dei mezzi propri, avvalendosi, ove esistente, dell'esito dell'istruttoria effettuata da eventuali strutture dell' Ateneo, formulando eventuali suggerimenti di modifica e integrazione delle proposte anche in relazione alle strategie di approccio al mercato;
- f) esprime parere in merito alla conformità degli statuti e dei patti parasociali di Spin-off partecipati ai requisiti ed alle condizioni prescritti dal presente Regolamento;
- g) verifica eventuali profili di concorrenza, anche solo potenziale, tra l'attività dello Spin-off e quella della Università, nonché l'esistenza di situazioni di incompatibilità rilevanti ai fini del presente Regolamento;
- h) verifica la compatibilità dello Spin-off e della sua attività con i fini istituzionali dell'Università;
- i) esprime pareri sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Rettore, dal Direttore generale e/o dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico della Università.

9.8. Il Comitato, nella riunione di insediamento, definisce le modalità del suo funzionamento.

9.9. Ove non diversamente stabilito in sede di autoregolamentazione:

- a) Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso scritto o messaggio di posta elettronica indicante gli argomenti da trattare e da inviarsi a tutti i componenti con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. Anche in assenza di convocazione, la Commissione Spin-off si riunisce e delibera con la presenza di tutti i suoi componenti;
- b) la partecipazione dei componenti alle riunioni del Comitato può avvenire anche a distanza con mezzi audio/video che garantiscano la loro identificazione e la loro consapevole partecipazione al dibattito ed alle deliberazioni;
- c) Il Comitato si costituisce e delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti;

d) delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI SPIN-OFF

10.1. Per costituirsi come Spin-off ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le società devono essere costituite ed autorizzate nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

10.2. I proponenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, eventualmente avvalendosi del percorso di affiancamento scelto dal Comitato devono proporre formale istanza di costituzione ed autorizzazione di Spin-off presentando ai competenti uffici dell'amministrazione generale una domanda alla quale sarà allegato un Business Plan, congruamente dettagliato, nel quale siano espressamente e tassativamente indicate, quanto meno:

- a) natura giuridica e ammontare del capitale della società;
- b) attività programmata, mercato di riferimento e prospettive economiche e di mercato del progetto;
- c) descrizione motivata e supportata da considerazioni valutabili oggettivamente del carattere innovativo dell'attività programmata e delle sue qualità scientifiche e tecnologiche;
- d) descrizioni dei ruoli e delle mansioni dei Dipendenti partecipanti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno di loro per lo svolgimento delle attività programmate, anche ai fini dell'eventuale verifica di compatibilità con quanto prescritto dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile;
- e) individuazione di spazi, attrezzature e servizi dell'Università, ove richiesti, per lo svolgimento delle attività;
- f) aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
- g) ogni altra informazione utile per la descrizione dell'iniziativa.

Ove si tratti di richiesta di Spin-off partecipato nella domanda dovranno essere fornite le motivazioni della richiesta di partecipazione dell'Università al capitale sociale e ad essa dovranno essere allegati bozza dello statuto e dei patti parasociali.

10.3. L'istanza è, preliminarmente, inviata dai proponenti ai rispettivi Dipartimenti di afferenza, affinché gli stessi deliberino, con effetto vincolante, parere favorevole sull'iniziativa proposta, esprimendosi con riferimento a:

(a) all'assenza di concorrenza, anche potenziali, tra l'attività dello Spin-off e quelle del Dipartimento.

(b) alla compatibilità della partecipazione dei Dipendenti afferenti ai Dipartimenti con i loro compiti didattici e di ricerca, nonché all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali;

(c) alla disponibilità ad ospitare temporaneamente lo Spin-off, nei termini e con le modalità indicati nella istanza, in conformità alle normative vigenti in materia;

Il Comitato potrà richiedere parere favorevole in merito all'assenza di concorrenza anche ad altri Dipartimenti, che non siano di diretta afferenza dei proponenti, qualora lo ritenga utile una volta analizzato l'oggetto dell'iniziativa proposta.

10.4. Acquisiti i pareri favorevoli dei Dipartimenti competenti, l'istanza sarà sottoposta al Comitato per la formulazione dei pareri di competenza.

10.5. L'istanza di costituzione dello Spin-off, corredata dei documenti e dei pareri prescritti, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Università, il quale, in caso di valutazione positiva, delibera l'autorizzazione alla costituzione dello Spin-off ed alla sua iscrizione nell'albo degli Spin-off dell'Università.

10.6. Costituisce condizione di approvazione dell'istanza l'assunzione, da parte di tutti i Dipendenti dell'Università e dello Spin-off, dell'impegno di osservare il presente Regolamento, pena la decadenza dei benefici per essi previsti.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università delibera, altresì, l'ammontare dell'eventuale quota di partecipazione dell'Università allo Spin-off, designa i rappresentanti dell'Università nell'organo amministrativo della Società ed autorizza la sottoscrizione degli atti che disciplinano il rapporto tra l'Università e lo Spin-off.

ARTICOLO 11 - CONVENZIONE REGOLANTE RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E SPIN-OFF

11.1. Previa iscrizione della società nell'apposito albo, nel rispetto della normativa vigente l'Università e lo Spin-off devono sottoscrivere apposita convenzione per disciplinare l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e servizi, nonché gli impegni relativi alla proprietà intellettuale, al know-how, al trasferimento tecnologico ed alla collaborazione in attività di ricerca.

11.2. La convenzione dovrà, in particolare, regolare:

- a) le modalità di concessione in uso dei locali e/o di attrezzatura dell'Università, con espressa previsione degli oneri a carico dello Spin-off, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e della regolamentazione dell'Università;
- b) la definizione e l'impegno dello Spin-off ad osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro derivanti dalla normativa vigente;
- c) gli oneri per eventuali servizi di supporto richiesti dallo Spin-off all'Università, nel rispetto della normativa vigente.

11.3. L'utilizzo, da parte dello Spin-off, di locali, attrezzature e servizi dell'Università non potrà eccedere i tre anni. E' consentita, per una sola volta, la proroga di tale termine per un periodo non superiore a due anni, qualora ricorrano eccezionali ragioni di convenienza o opportunità e, comunque, tramite formale ed esplicita convenzione, da concludersi in forma scritta, a pena di nullità.

11.4. L'inadempimento dello Spin-off alle obbligazioni derivanti dalle convenzioni sottoscritte ai sensi del presente articolo costituirà causa di risoluzione delle stesse e di revoca dell'autorizzazione dello Spin-off, con conseguente sua cancellazione dall'Albo degli Spin-off dell'Università.

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI

12.1. Agli Spin-off può essere concesso l'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'Università, preceduto dalla dicitura Spin-off, tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva, che ne disciplini modalità, durata ed oneri a carico del licenziatario.

12.2. Il contratto di licenza, predisposto dai competenti uffici, deve prevedere, in ogni caso, l'impegno dello Spin-off a garantire e manlevare l'Università da qualsivoglia responsabilità in ordine all'utilizzo dei segni distintivi, nonché le condizioni di risoluzione anticipata e revoca della licenza.

12.3. Il contratto di licenza si intende comunque risolto *ipso iure* in caso di cessione a terzi della quota di partecipazione eventualmente detenuta dall'Università o di cessazione dello status di Spin-off, per revoca della relativa autorizzazione o altra ragione.

12.4. E' comunque facoltà dell'Università revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'uso della propria denominazione e dei propri segni distintivi, qualora, ad insindacabile giudizio dell'Università stessa, lo stesso risulta di pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione dell'Università;

12.5. Agli Spin-off non più partecipati dall'Ateneo, e su richiesta degli stessi, può essere concesso, con modalità diverse da quanto previsto per gli spin off ancora partecipati o accreditati, l'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'Università, tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva eventualmente a titolo oneroso, che ne disciplini modalità, durata ed oneri a carico del licenziatario.

ARTICOLO 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1. Nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 64 del codice sulla proprietà industriale, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo stesso Spin-off, con diritto dell'Università ad ottenere licenze gratuite e perpetue, senza diritto di sub licenza, per l'utilizzo dei risultati di cui sopra per fini istituzionali, di ricerca e di didattica. L'esercizio da parte dello Spin-off del diritto di opzione di cui all'art. 64, terzo comma, del codice sulla proprietà industriale è subordinato alla previa autorizzazione espressa dell'Università e/o di eventuali terzi aventi diritto.

13.2. La disposizione di cui al capoverso precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:

- a) si siano generati, anche in parte, in epoca anteriore alla costituzione dello Spin-off;
- b) siano stati conseguiti presso le strutture dell'Università, ancorché dopo la costituzione dello Spin-off e sia pure nel periodo di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università;
- c) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.

13.3. In tali ultimi casi, fatta salva la disciplina prevista dal cit. art. 64 del codice della proprietà industriale, i diritti di proprietà intellettuale che derivano dall'attività inventiva svolta appartengono all'Università ed allo Spin-off, in comunione tra loro, secondo quote da determinarsi in forza di appositi accordi che valorizzino l'apporto universitario.

13.4. Il trasferimento dei diritti sull'invenzione, brevettata o non brevettata, nonché sulle altre opere dell'ingegno oggetto di proprietà intellettuale, dall'Università allo Spin-off, in relazione alla quota di diritti di titolarità di quest'ultima, può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica.

ARTICOLO 14 - CONSERVAZIONE E PERDITA DELLO STATUS DI SPIN-OFF

- 14.1.** Per la conservazione dello status di Spin-off è necessario che l'oggetto sociale resti coincidente o comunque coerente con quello originario, ferma restando la necessità che lo Spin-off ed i suoi partecipanti osservino quanto prescritto dal presente Regolamento e gli stessi non ledano con il proprio operato l'immagine, il buon nome e il decoro della Università.
- 14.2.** La revoca dello status di Spin-off è disposta dal Consiglio di Amministrazione in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, nonché ogni qualvolta, ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio di Amministrazione, il mantenimento dello stesso risulti di pregiudizio per le strategie, gli indirizzi, la sostenibilità finanziaria e l'immagine dell'Università.
- 14.3.** . A seguito della revoca, lo Spin-off viene cancellato dall'Albo degli Spin-off, di cui al successivo art. 15, perdendo, per l'effetto e in via automatica, tutti i benefici ad esso attribuiti nel quadro della convenzione regolante i rapporti con l'Università (art. 11) e del contratto di licenza per l'utilizzo dei segni distintivi (art. 13). Entro 3 mesi dalla notifica della decisione assunta, lo Spin-off è obbligato ad assolvere ogni conseguente adempimento.

ARTICOLO 15 - ALBO DEGLI SPIN-OFF

- 15.1.** E' istituito l'apposito Albo di Ateneo nel quale sono iscritti in sezioni separate, a seguito del provvedimento autorizzativo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di cui al precedente art. 10, gli Spin-off autorizzati partecipati ed accreditati nonché gli Spin off non più partecipati. Nel medesimo Albo, in apposita ulteriore sezione, sono altresì iscritte le società Start-up innovative e di ricerca.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA ED OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- 16.1.** L'Università svolge attività di vigilanza e rispetto dei principi fissati dalla disciplina vigente e effettua un monitoraggio periodico sull'attività degli Spin-off iscritti nell'Albo
- 16.2.** Per consentire le attività di vigilanza e monitoraggio, gli Spin-off ed i Dipendenti ad essi partecipanti sono tenuti ad inviare al Rettore ed al Comitato, entro non il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'andamento della gestione e sullo sviluppo e sugli esiti dell'attività svolta. Ogni Spin-off è tenuto ad inviare al Rettore ed al Comitato, entro non quindici giorni dalla relativa approvazione, il proprio bilancio di esercizio, completo di tutti i documenti suoi allegati.

16.3. Il Comitato, entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, comunica al Consiglio di amministrazione dell'Università una relazione annuale sullo stato degli Spin-off iscritti nell'Albo. Il Consiglio di amministrazione assume, sulla base di detta relazione, le determinazioni conseguenti.

ARTICOLO 17 - START-UP INNOVATIVE E DI RICERCA

17.1. Possono assumere la qualifica di Start-up innovative e di ricerca società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, o società europee avente sede fiscale in Italia, che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 25 ss. del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e ss. mm. ii.

17.2. L'Università promuove e supporta la costituzione di Start-up innovative e di ricerca da parte dei propri Studenti, riservandosi di concedere loro, in forza di apposite convenzioni, l'utilizzo di strutture e risorse ed affiancandole nelle procedure di agevolazione e finanziamento di volta in volta previste dalla normativa vigente.

17.3. Alle Start-up innovative e di ricerca costituite da Studenti può essere concesso l'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'Università, preceduto dalla dicitura Start-up innovativa e di ricerca, tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva, che ne disciplini modalità, durata ed oneri a carico del licenziatario.

17.4. Il contratto di licenza, predisposto dai competenti uffici, deve prevedere, in ogni caso, l'impegno della Start-up a garantire e manlevare l'Università da qualsivoglia responsabilità in ordine all'utilizzo dei segni distintivi, nonché le condizioni di risoluzione anticipata e revoca della licenza.

17.5. Il contratto di licenza si intende comunque risolto *ipso iure* in caso di cessazione dello status di Start-up, per revoca della relativa autorizzazione o altra ragione.

17.6. E' comunque facoltà dell'Università revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'uso della propria denominazione e dei propri segni distintivi, qualora, ad insindacabile giudizio dell'Università stessa, lo stesso risulta di pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione dell'Università.

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

18.1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione.

18.2. Gli enti, aventi caratteristiche di Spin-off, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono richiedere il riconoscimento dello status di Spin-off dell'Università sempreché rispettino i requisiti normativi generali vigenti in materia e, comunque, si adeguino a quanto ulteriormente previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 19 - NORME FINALI

19.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia e in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 27 luglio 1999. n. 297, dalla Legge n 240 del 30/12/10, dal D.M. 10 agosto 2011 n° 168, e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE